

Il divorzio rivede le incompatibilità

Con lo scioglimento del matrimonio, da cui deriva un vincolo di affinità con il sindaco, scompare l'incompatibilità a fare parte della giunta e a ricoprire la carica di vicesindaco. Questa la conclusione della Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 depositata ieri, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, del Testo unico degli enti locali «nella parte in cui prevede l'incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il

vincolo di affinità è stato determinato sia cessato». Risulta manifestamente irragionevole, secondo la Corte, che mentre l'ex coniuge del sindaco non è soggetto alle incompatibilità in esame, lo sia l'affine anche dopo che il rapporto di coniugio, dal quale il vincolo di affinità è derivato sia cessato, sganciando così del tutto l'esistenza della causa di incompatibilità dal rapporto di riferimento. Il caso riguardava il coniuge divorziato della sorella del sindaco di un comune, contro la decisione di incompatibilità a partecipare alla giunta municipale e a ricoprire la carica di vicesindaco dell'ex coniuge della sorella del sindaco.